



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 9 settembre 2005

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, e dal dott. Oliviero Drigani, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 9 settembre 2005, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 2

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. AVELLINO** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **CECERE** Domenico (gara Verona-Avellino del 26/8/05 – C.U. 38 del 30/8/05).

#### Il procedimento

La Soc. Avellino ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Domenico Cecere tesserato per la Soc. Avellino, per il comportamento tenuto durante la gara Verona-Avellino del 26/8/05, chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica per una gara effettiva e, in subordine, alla squalifica per due gare effettive.

A sostegno del gravame, la reclamante afferma che il gesto del Cecere non può essere considerato “atto violento”, essendosi in realtà trattato di un “gesto di allontanamento” – “colpo a mano chiusa” e non “pugno”, come erroneamente qualificato dal Giudice Sportivo – connotabile come “gesto di stizza privo di potenzialità offensiva e pericolosità”. Tale condotta è stata, a detta della reclamante, oggettivamente inidonea ad arrecare danni fisici all'avversario, sia per la parte del corpo attinta (la scapola), sia per la scarsa forza impressa al gesto.

A ciò si aggiunga il fatto che il comportamento del Cecere è stato provocato da un gesto violento (una gomitata) dell'avversario, di cui il Giudice Sportivo non ha – anche in questo caso, erroneamente – tenuto conto.

Per questi motivi, la Soc. Avellino osserva come la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara sia iniqua, sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.

In conclusione, la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara ovvero, in via subordinata, a due giornate effettive.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il Cecere accompagnato dal difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, riformulando le conclusioni e chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il reclamo non sia fondato.

Appaiono infatti pienamente condivisibili - alla luce della visione delle riprese televisive relative alla gara - le argomentazioni svolte dal Giudice Sportivo.

Infatti, in merito all'episodio contestato, dalle immagini in questione risulta che, al termine del primo tempo, a seguito di un rinvio del pallone effettuato dal Cecere con i pugni, quest'ultimo ed un giocatore avversario cadevano a terra. A questo punto il portiere dell'Avellino con una mano (la sinistra) afferrava l'avversario per la maglia e con la destra lo colpiva con un pugno alla schiena.

Per quanto inerisce al motivo di reclamo, ossia la presunta non violenza del gesto, questa Commissione reputa che la condotta del calciatore sia di natura intrinsecamente e palesemente violenta, essendo evidente l'intenzionalità di colpire l'avversario e la potenzialità di danno all'integrità fisica del medesimo, in considerazione delle modalità (mano chiusa a pugno), e della zona del corpo attinta (la schiena dell'avversario) segni questi di una precisa volontà lesiva e non di un mero intento difensivo (essendo fra l'altro già stato respinto il pallone).

Tale gesto non pare neppure giustificabile alla luce della invocata provocazione patita dal Cecere.

Quanto poi alla circostanza che il calciatore avversario non avrebbe riportato alcun reale danno fisico, la Commissione ribadisce che l'idoneità offensiva degli atti va valutata con un giudizio *ex ante* (c.d. prognosi postuma): pertanto, alla luce di tale enunciazione, più volte confermata dalla Commissione, a nulla vale il fatto che non vi sia stato un evento dannoso rilevante e, conseguentemente, va rigettato anche tale profilo di doglianza avanzato dalla reclamante.

Per quanto riguarda, infine, la quantificazione della sanzione e la sua invocata eccessività, la Commissione, anche in conformità alla giurisprudenza costante della stessa, valutata la situazione e le circostanze nel loro complesso, la ritiene congrua, condividendo integralmente le valutazioni svolte dal Giudice Sportivo circa la gratuità, la totale estraneità rispetto all'azione e la pericolosità del gesto.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore Domenico Cecere; dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. VICENZA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **SCHWOCH** Stefan (gara Catanzaro-Vicenza del 27/8/05 – C.U. 38 del 30/8/05).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Schwoch Stefan, tesserato per la Soc. Vicenza, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Catanzaro-Vicenza del 27/08/05, *“perché al 44° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva un avversario con una manata sul torace”*, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria.

A sostegno del gravame la ricorrente rileva che si tratterebbe di un episodio da ritenere contestuale alla medesima azione di giuoco nel corso della quale il Schwoch aveva perso il possesso della palla, per cui, stante la velocità e la dinamica dell'azione - che vedeva, tra l'altro, il coinvolgimento anche di un calciatore del Catanzaro (che colpiva il Schwoch da terra con un calcio alla caviglia) - non sarebbe corretto ritenere *“che quanto imputato al calciatore sia avvenuto a palla lontana”*.

A ciò si aggiunga che l'episodio in questione sarebbe privo di connotati di forza, violenza o lesività presi in considerazione dagli organi di giustizia sportiva in altri casi, al fine di comminare una sanzione superiore ad un turno di squalifica, per come si evincerebbe da precedenti provvedimenti adottati in casi analoghi, espressamente richiamati.

All'odierno dibattimento è comparso il rappresentante della Società ed il difensore, i quali dopo aver richiesto in via istruttoria un supplemento di referto del direttore di gara, hanno ulteriormente illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame. Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto arbitrale, il cui contenuto è stato confermato anche in sede di supplemento, colpiva un avversario *“con una manata sul torace”* ponendo in essere, pertanto, un atto che, per sua stessa natura e per l'obiettivo attinto, è connotato da violenza e pericolosità.

Ininfluenza, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal direttore di gara, in quanto il danno all'integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell'“atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l'intrinseca sua idoneità a ledere.

Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il gesto violento è stato posto in essere *“in un contesto estraneo all'azione in svolgimento”*, così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, e, sotto tale profilo, devono ritenersi irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa il comportamento provocatorio.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 SETTEMBRE 2005

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*